

GLI EBREI COME VITTIME GLOBALI DEI CRIMINI D'ODIO.
I CASI DI SARAH HALIMI E DI DAVID FREMD

Emanuele Calò* – Giuseppe Alesci**

La giustizia francese ha assolto l'omicida di Sarah Halimi, sessantenne ebrea brutalmente assassinata nel 2017 a Parigi dal proprio vicino di casa, «perché l'assunzione di marijuana nella notte dell'omicidio lo aveva reso temporaneamente infermo»¹.

Questo, nonostante l'omicida, nell'immediatezza del fatto, avesse dichiarato di aver ucciso lo “sheitan” (parola araba, utilizzata per indicare il demone), e che, poche settimane prima, avesse insultato la vittima definendola «sporca ebrea»².

Secondo i giudici di legittimità, l'imputato avrebbe infatti agito in stato di incapacità di intendere e di volere perché in preda a «un'acuta ondata delirante» (“bouffée délirante aiguë”); ancor meglio, a «un polimorfo delirio persecutorio, a tema mistico e demonopatico, segnato dal manicheismo, con estrema variabilità dell'umore e delle emozioni, irrequietezza psicomotoria, un'esperienza di ansia parossistica»³ che ne avrebbe annullato il discernimento ai sensi dell'articolo 122-1, comma 1, c. p.⁴

Accogliendo la diagnosi psichiatrica resa dai periti⁵ - ben ricostruita dall'intervento dell'Avvocato Generale, Mme Sandrine Zientara, - la Corte afferma, per la prima volta esplicitamente, «che la legge sull'irresponsabilità penale non distingue a seconda dell'origine

*Già dirigente dell'ufficio studi internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato e Consigliere giuridico dell'Unione Internazionale del Notariato; Direttore della Collana ESI di Diritto Europeo.

** Dottore di ricerca in diritto penale, attualmente Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania L.V.

¹ Si esprime in questi termini la Cour de Cassation, Chambre criminelle, Arrêt n° 404 du 14 avril 2021 (20-80.135).

² Così riporta una testimonianza della figlia pubblicata su *Bet Magazine Mosaico* il 16 aprile 2021.

³ Così la perizia psichiatrica del dott. Daniel Zagury, il quale è l'unico esperto ad aver concluso per l'alterazione, anziché per l'abolizione (*sic*) del suo discernimento: «ho infatti concluso che il discernimento è stato compromesso. Di fronte all'evidenza, il secondo collegio di esperti ha ammesso all'udienza pubblica della camera inquirente che la diagnosi di schizofrenia su cui si basava il suo ragionamento non era corretta». (*Le Monde*, 1° maggio 2021). Per Zagury si trattava di un'intossicazione cronica volontaria di cui Kobili Traoré non poteva ignorare gli effetti.

⁴ Si riporta testualmente l'art. 122 - 1 del codice penale francese: «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état».

⁵ La decisione della Corte di Appello era stata presa sulla base di tre diverse perizie psichiatriche: due di queste stabilivano che l'omicida avesse commesso gli atti durante una psicosi delirante acuta (“bouffée délirante”) dovuta al consumo di *cannabis*; una terza perizia affermava, invece, che l'annullamento della capacità di discernimento fosse stata causata dall'assunzione consapevole, volontaria e regolare di *cannabis* in quantità elevata, e che fosse quindi opportuno parlare di una semplice alterazione di giudizio da parte dell'imputato, tale però da non incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

del problema mentale (uso di sostanze stupefacenti o infermità mentale) che ha fatto perdere all'autore la consapevolezza dei suoi atti»⁶. Nondimeno, «questo disturbo psicotico non è incompatibile con una dimensione antisemita del gesto»⁷.

Si tratta di una decisione che lascia estremamente perplessi. Va infatti sottolineato come, nella giurisprudenza francese, non esista alcun precedente in tal senso né in relazione all'uso di *cannabis* né alla efficacia scusante, sino ad ora mai riconosciuta a uno stato mentale transitorio. Peraltro, in un precedente analogo, l'omicidio di Sébastien Selam avvenuto a Parigi il 20 novembre 2003, era stata coerentemente ritenuta l'incompatibilità dello stato di incapacità di intendere e di volere con il carattere antisemita del fatto⁸.

Da una prospettiva più ampia, va però rilevato come la soluzione della Corte francese non risulti totalmente isolata. Coincidenza strana che si tratti, ancora una volta, di un omicidio che vede come vittima una persona ebrea.

In Uruguay, il Tribunal de Apelaciones Penal si è espresso in modo analogo, infatti, nel caso dell'uccisione di David Fremd, pugnalato per strada senza una ragione apparente da un giovane uruguayano⁹. L'omicida, di fede musulmana, durante il processo aveva dichiarato di sentirsi discriminato dagli ebrei.

Nonostante l'accusa avesse cercato di dimostrare che l'imputato, con precedenti penali, fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto – avendo peraltro svolto adeguatamente la sua attività di insegnante sino al giorno antecedente all'omicidio -, la Corte escludeva l'imputabilità in ragione di «una psicosi cronica dai tratti paranoici, aggravata dal consumo sporadico di marijuana», che avrebbe portato l'autore a convincersi che la vittima fosse l'artefice della propria persecuzione e discriminazione¹⁰.

Anche qui, la pronuncia appare incoerente con le premesse. All'imputato viene riconosciuta la piena consapevolezza del suo disprezzo, se non odio, verso gli ebrei, ma, ciò nondimeno, non il discernimento volitivo.

Ancora una volta, dunque, il delirio antisemita farebbe velo alla consapevolezza delle proprie azioni.

⁶ È stata così accolta la tesi della difesa, secondo cui la legge francese si riferisce all'assenza di discernimento «senza fare distinzioni tra ciò che può o non può indurlo». Dato, questo, che l'avvocato della famiglia Halimi aveva vanamente cercato di confutare, affermando che l'incapacità di intendere e di volere potesse essere riconosciuta soltanto con riguardo ai disturbi mentali e non anche al consumo di stupefacenti o alcool. Si esprime così Francis Szpiner, avvocato della famiglia della vittima: «le cose sono abbastanza semplici, a dire il vero: consumo un prodotto illecito, sono responsabile delle conseguenze che questo consumo può avere in seguito». Si veda J. Mucchielli, *Affaire Sarah Halimi: cannabis, meurtre antisémite et irresponsabilité pénale*, in *Dalloz. Actualité*, 30 Dicembre 2019.

⁷ La riconosciuta natura antisemita del gesto, peraltro, crea anche dei problemi di competenza. Sulla *vexata quaestio*, la famiglia di Sarah Halimi ha fatto sapere, tramite uno dei suoi avvocati, di volersi rivolgere ai tribunali israeliani: «Il diritto penale di Israele prevede che quando la vittima è ebrea e il crimine è di natura antisemita, la giustizia israeliana sia competente». Così dall'intervista sull'editoriale BBC.com, dal titolo: *Sarah Halimi: Frenchwoman's sister seeks trial in Israel over killing*, 22 aprile 2021.

⁸ Nella notte fra il 19 e il 20 novembre 2003 Sébastien Selam, ebreo, fu accoltellato a morte da Adel Amastaibou, un amico d'infanzia islamico, dopodiché si recò dalla madre del morto dicendo di aver ucciso un ebreo, ragion per cui sarebbe andato in paradiso. Risultò positivo alla *cannabis*. Cfr. G. Jikeli, *Explaining the Discrepancy of Antisemitic Acts and Attitudes in 21st Century France, Contemporary Jewry*, vol. 37 (3) 2017, 258.

⁹ Tribunal de Apelaciones Penal, sez. I, sent. 12/02/2020, n. 302-148/2016.

¹⁰ Eppure, nell'ospedale psichiatrico dove fu internato l'omicida ("Hospital Vilardebó"), furono eseguite diverse perizie psichiatriche, di cui una ne riconosceva la parziale capacità d'intendere il significato dei propri atti, così come la consapevolezza dell'illiceità degli stessi. La Corte, nondimeno, si è espressa in senso negativo.

Un po' come si era cercato di sostenere riguardo al genocidio degli ebrei da parte dei nazisti, di cui si era infatti detto che fossero affetti da turbe mentali¹¹.

L'assunto fu smentito, però, durante il processo di Norimberga. Gli psicologi allora chiamati a valutare lo stato mentale degli imputati, infatti, esclusero l'esistenza di danni al cervello, o segni di malattie mentali, o di disturbi della personalità che potessero etichettarli «come malati di mente». Le uniche riserve – a dire il vero – furono avanzate dallo psicologo G. M. Gilbert¹² nei riguardi di Rudolf Hess, e da Douglas M. Kelley, che mostrò alcune perplessità – da lui stesso ritenute tuttavia non decisive - rispetto a Hermann Göring, da lui definito come «senza dubbio l'essere umano più spietato che abbia mai visto»¹³.

Le due pronunce sugli omicidi Halimi e Fremd finiscono invece per creare una relazione estremamente pericolosa tra il *deficit* di capacità di intendere e di volere e i crimini di odio, quasi che la realizzazione di questi ultimi tenda a implementarsi sull'assenza di imputabilità. Ragionamento in sé decisamente fragile, evidentemente, che tuttavia sembrerebbe valere, il che rende la cosa – se possibile – ancora più inquietante, solo riguardo a fatti realizzati nei confronti di vittime ebreo.

Non è questa infatti, ad esempio, la valutazione operata dai giudici francesi nei riguardi di un giovane marsigliese che, in preda a una crisi depressiva aggravata dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva ucciso il proprio cane gettandolo dalla finestra. In quell'occasione, il Tribunale lo ritenne infatti imputabile, e dunque colpevole, in quanto la sua consapevolezza era «alterata ma non soppressa»¹⁴. Non è nostra intenzione porre eccessiva enfasi sul fatto che ad essere ritenuta penalmente rilevante sia stata l'uccisione del cane e non quella della signora ebrea, ma resta un'ombra inquietante. Non pare, infatti, che in relazione ad altri omicidi dettati dall'odio e dal disprezzo, ora politico, ora razziale, vi siano state pronunce dello stesso tenore di quelle richiamate. Di qui il sospetto che il delirio antisemita costituisca il volano per una manipolazione interpretativa di regole e criteri consolidati in materia di capacità di intendere e di volere, che nel caso Halimi, e mai altrove, è stata intesa come irrimediabilmente compromessa anche in seguito a un consumo modesto di *cannabis*, sia pur da parte di un consumatore abituale.

Si tratta di un orientamento non soltanto fragile sul piano razionale, ma anche estremamente pericoloso nei confronti delle legittime istanze della difesa sociale, ancor di più nel suo giustificare l'odio, e per di più in modo selettivo.

¹¹ Per una interessante indagine alla scoperta di quei perversi meccanismi mentali dei medici che nei Lager seviziarono e torturarono gli ebrei inermi con l'atroce pretesto di «effettuare ricerche scientifiche», si rinvia al libro inchiesta di R. Jay Lifton, *I Medici Nazisti. La Psicologia del genocidio*, Milano 2003.

¹² Così G.M. Gilbert, *Nuremberg Diary*, New York 1961. Il Diario di Norimberga è il resoconto delle interviste che lo psicologo carcerario Gustave Gilbert condusse durante i processi di Norimberga nei riguardi di "leader" nazisti, e in particolare, di Hermann Göring, coinvolto nella seconda guerra mondiale e nell'Olocausto. Il testo sono le note letterali che Gilbert ha preso subito dopo aver avuto conversazioni con i prigionieri, informazioni supportate da saggi che ha chiesto loro di scrivere su sé stessi. Il diario fu pubblicato per la prima volta nel 1947 e ristampato nel 1961, poco prima del processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme.

¹³ È questo l'epilogo della faticosa ricerca scientifica a cui giunse lo psichiatra dell'esercito americano, il capitano Douglas M. Kelley, scelto per valutare la salute mentale dei nazisti detenuti – tra cui, appunto, Hermann Göring. Per una ricostruzione storica dell'allora indagine psichiatrica svolta da Kelley si rinvia al libro di J. El-Hai, *The Nazi and the Psychiatrist*, N.Y. 2014.

¹⁴ Si esprime in questi termini il Tribunal judiciaire de Marseille, sent. 10 febbraio 2020, n. 20/000906.

Come rilevato in un'intervista a *Le Monde* da François Molins, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, «questa decisione rivela senza dubbio che la legge non è adeguata»¹⁵. Deve apprezzarsi, in tal senso, l'intervento del Ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti, che ha annunciato un progetto di legge per «colmare un vuoto giuridico»¹⁶, e la decisa condanna del Presidente Emmanuel Macron, secondo cui «decidere di assumere degli stupefacenti e diventare come un folle non dovrebbe sopprimere la responsabilità penale»¹⁷.

La pronuncia, infatti, costituisce un precedente molto pericoloso – in termini non solo giuridici, ma di complessiva democraticità del sistema -, che rischia di favorire l'insorgere di un nuovo “trend” di illeciti a sfondo razziale che, macchiati da uno strisciante sentimento antisemita, sarebbero destinati a rimanere impuniti purché «compiuti sotto l'uso di sostanze stupefacenti», quasi che l'assunzione di sostanze costituisca – a questo punto - un pericoloso lasciapassare per la loro realizzazione.

Per evitare ciò, è probabilmente necessario che la giurisprudenza, e con essa la psichiatria, si interrogino su alcuni problemi che appaiono, a questo punto, ineludibili.

Si dovrebbe, cioè, comprendere meglio la relazione che insiste tra il sentimento di odio e di disprezzo nutrito dall'assassino prima, durante e dopo l'omicidio, e la sua presunta e temporanea condizione di incapacità, soprattutto alla luce del fatto che tale stato non gli impedisce di individuare correttamente il suo personale nemico e di aggredirlo fino a cagionarne la morte.

Per quanto – allo stato – il pericolo di una pronuncia gemella ai casi Halimi o Fremd in Italia sia ostacolata da una copiosa letteratura, nonché dalla peculiare regolamentazione codicistica dell'assunzione di sostanze, va ricordato tuttavia come l'insidiosa fluidità del concetto di infermità di mente connoti anche il nostro sistema ordinamentale. Anche da noi, nel contempo, il pregiudizio, razziale e culturale, nei confronti della comunità ebraica è sempre più diffuso¹⁸: non rappresenta un problema del passato, ma di estrema attualità, un dato di fatto che osserviamo quotidianamente nel linguaggio dei “social network”¹⁹, nella inquietante faziosità

¹⁵ Così François Molins in un'intervista rilasciata il 24 Aprile 2021 a *Le Monde* dal titolo “François Molins: «Rien ne permet d'affirmer que la justice serait laxiste»».

¹⁶ Si tratta di un'intervista rilasciata il 25 Aprile 2021 a *Le Monde* dal Ministro della Giustizia francese Eric Dupond – Moretti, dal titolo *Affaire Sarah Halimi: Eric Dupond-Moretti annonce un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale*.

¹⁷ Sul punto, si rinvia a un articolo della rivista *Shalom.it* pubblicato il 14 aprile 2021, in cui si legge la dichiarazione resa dal Presidente francese Macron: «Non spetta a me commentare una decisione del tribunale, ma vorrei esprimere alla famiglia, ai parenti della vittima e a tutti i nostri cittadini ebrei in attesa di un processo, il mio caloroso sostegno e la determinazione della Repubblica a proteggerli».

¹⁸ Secondo quanto riportato dall'Osservatorio Antisemitismo, gli episodi di aggressione o violenza (fisica quanto verbale) rivolti contro persone, organizzazioni o proprietà ebraiche dalla natura o dai contenuti antisemiti sono in crescita esponenziale. Secondo l'ultimo rapporto del 2021, nel 2020 ci sono stati 230 casi rubricati come atti di antisemitismo, di cui 50 accaduti nel mondo reale, e 180 attraverso i “social network”. L'ultimo caso noto all'Osservatorio risale al 1 maggio 2021, quando una Consigliera comunale di Roma ha rilasciato questa dichiarazione sul proprio profilo “social”: «Speranza è un ebreo che sul Covid risponde ai suoi padroni di origine ebraica». Sulla complessa problematica della punibilità dell'antisemitismo, si rinvia, *ex plurimis*, a G. Balbi, *Il negazionismo tra falso storico e post-verità*, in *Criminalia* (2018), 233ss.

¹⁹ Basti pensare che, secondo quanto riportato dal un articolo pubblicato sull'Osservatorio antisemitismo del 14 giugno 2017, nel 2016, sul “web” i siti antisemiti di lingua italiana erano circa 300, di cui 20 di diretta ispirazione negazionista. Va nel contempo rilevato come la pandemia da Covid-19 abbia ulteriormente favorito la diffusione sui “social network” di messaggi di natura chiaramente antisemita, con la divulgazione di malevole teorie complottiste, tendenzialmente accomunate dalla tesi che gli ebrei e/o Israele avrebbero prodotto o diffuso il coronavirus per accrescere il loro controllo globale. Purtroppo non stupisce. Già nel XIV secolo, peraltro, gli ebrei

di notiziari e “reportage”, ma anche in eventi comuni, pericolosamente tollerati perché mascherati in forme di antagonismo ora politico, ora sportivo²⁰.

Ad essere avvolto nella nebbia, infatti, non è soltanto il concetto di infermità mentale, ma la stessa identità della democrazia, con surrettizie inversioni dei ruoli e dei valori. Scrive Pierre-André Taguieff, a proposito dei «nuovi nemici degli ebrei», che sono soliti «presentarsi ... come antirazzisti o antifascisti»²¹, nascondendo dietro il vessillo di un antisionismo militante, un antisemitismo profondo, sebbene – ma non cambia molto se non in termini di alibi auto-assolutori – forse non sempre consapevole.

Abstract.- Prendendo le mosse dalla inaspettata assoluzione dell’omicida di Sarah Halimi, l’articolo sollecita l’attenzione sulla pericolosa deriva giurisprudenziale francese (e non) che, attraverso una più che discutibile relazione tra imputabilità e delirio antisemita, rischia di favorire la diffusione di illeciti macchiati da uno strisciante sentimento razziale.

Starting from the unexpected acquittal of Sarah Halimi’s murderer, the article draws attention to the dangerous French (and non-French) jurisprudential drift which, through a more than questionable relationship between imputability and anti-Semitic delirium, risks encouraging the spread of illicit acts stained by a creeping racial sentiment.

furono accusati di avvelenare i pozzi per diffondere la peste. Sul punto, per tutti, si veda A. Foa, *Ebrei in Europa. Dalla peste nera all’emancipazione*, Roma-Bari 2004, 1ss.

Più ampiamente, va rilevato, trattandosi di un dato di estrema gravità, come l’Italia non abbia mai ratificato - a differenza da quanto accaduto per la maggioranza dei Paesi firmatari - il “Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques”, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (STE 189).

²⁰ Lascia, ad esempio, estremamente perplessi l’assoluzione - «perché il fatto non sussiste» (GUP Roma, 5 dicembre 2016) - di alcuni *ultras* laziali che, durante una partita di calcio, avevano intonato cori razzisti all’indirizzo dei sostenitori della Roma, definendoli “giallorossi ebrei”. Il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non sarebbe penalmente rilevante, avendo la sola «finalità di deridere la squadra avversaria».

²¹ Così P. A. Taguieff, *La Judéophobie dans la France d’aujourd’hui*, in *Revue Des Deux Mondes*, 12 December 2017, 89.